



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,  
DEL MINISTERO DELLA CULTURA,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**RILIEVO**

Ministero della cultura  
Direzione Generale Spettacolo

e p.c.

Segretariato Generale  
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE  
*Raffaele Maienza*  
firmato digitalmente

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
*Rinieri Ferone*  
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

## OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

**Oggetto: DDG 01 marzo 2023 rep.60 - Approvazione del contratto di collaborazione professionale del 26 gennaio 2023 rep.1 sottoscritto tra il Ministero della cultura - Direzione Generale Spettacolo - e il dottor Marco Costantini avente ad oggetto la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell'incarico di cui al contratto di collaborazione professionale, conferito al dott. Marco Costantini ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con contratto sottoscritto in data 31 marzo 2021 e approvato con DDG 31 marzo 2021 rep.564 per un corrispettivo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), onnicomprensivo (Silea 118685).**

In relazione al provvedimento in oggetto, si chiedono chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

- 1) sebbene il decreto-legge 29 dicembre 2022 n.198, in vigore dal 29 dicembre 2022, abbia previsto che le funzioni del Commissario straordinario per il risanamento e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico - sinfoniche siano prorogate fino al 31 dicembre 2023, il precedente contratto del Dott. Marco Costantini risulta scaduto il 31 dicembre 2022;
- 2) a tale proposito, si rammenta che l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021 n. 165 e s.m.i. esclude espressamente il rinnovo del contratto, mentre consente, in via eccezionale, la proroga *“al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”*.

Pertanto, nel caso all'esame, non sembra ipotizzabile la proroga di un contratto già scaduto e non prorogato nei termini.

Secondo l'art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni.

